TRIBUNALE DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

ORDINE DI SERVIZIO 4/2020

LE ATTIVITA' LIQUIDATORIE NEL RINNOVATO QUADRO NORMATIVO E NEL CONTESTO ECONOMICO ATTUALE

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

rileva che nell'attuale drammatico scenario occorre gestire in piena sinergia tra giudici e professionisti le conseguenze economiche di eventi rovinosi e imprevedibili che hanno comportato lo sgretolarsi di molte delle categorie, delle tecniche, delle modalità di approccio abituali e sedimentate alle incombenze connesse alle procedure concorsuali.

L'esigenza ineludibile, dinanzi alla quale gli operatori sono posti, è quella di rimodulare le attività liquidatorie dentro una cornice nuova, idonea a salvaguardare trasparenza del sistema, competitività del mercato, ma anche incolumità individuale e salute pubblica.

In una prospettiva in cui le prescrizioni sanitarie si ripercuotono sulle modalità stesse di vita degli individui fino a stravolgerle, si impone una dimensione ridisegnata dei rapporti improntata tendenzialmente anche nell'ambito della giustizia al distanziamento sociale.

In una realtà inopinatamente mutata, è imprescindibile, nell'interesse del sistema economicoproduttivo, cogliere le spinte innovative verso il ripristino di un assetto del settore giustizia, per certi versi originale, ma parimenti funzionale ed efficiente.

La digitalizzazione di larga parte delle attività va percepita come un dato ineluttabile imposto dalla pandemia e vissuta in una chiave propositiva, cooperando tutti insieme nell'ottica di rendere più semplice un processo tecnologico e metodologico già inesorabilmente in atto.

Lo sforzo comune dovrà essere teso allora a comprendere e ad incentivare presso l'utenza l'utilizzo dei nuovi strumenti, ad amplificare le capacità comunicative tra gli operatori e i cittadini, a trovare nell'informatizzazione di taluni compiti e nell'implementazione dei canali telematici un'opportunità, anziché uno nodo critico.

Il riordino s'impone, sia nella prospettiva di governo dell'emergenza, sia nell'ottica di favorire a regime, nel successivo, auspicabile ritorno alla normalità, condizioni di maggiore speditezza delle procedure, implementandone l'efficacia e l'efficienza alla luce di un quadro normativo sensibilmente rinnovato e di un contesto economico in costante evoluzione.

Su queste premesse si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni di indirizzo.

PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE

- ❖ Il programma, da predisporsi indifferibilmente da parte del curatore entro sessanta giorni dalla redazione completa dell'inventario, e comunque non oltre centottanta giorni dalla sentenza di fallimento, deve presentarsi globale e dettagliato, onnicomprensivo e analitico, dovendo riguardare tutto quanto è ricompreso nel patrimonio del fallito e si palesa suscettibile di essere trasformato in denaro (beni, crediti, altre utilità);
- ❖ Il programma di liquidazione deve indicare specificamente le azioni revocatorie fallimentari esperibili e tutte le altre azioni idonee a vantaggio della procedura liquidità ripartibile fra i creditori, precisando le diverse soluzioni percorribili e la rispondenza di quella prescelta all'obiettivo della maggior soddisfazione per il ceto creditorio.
- ❖ Il programma di liquidazione deve contemplare l'individuazione non generica, ma specifica e puntuale delle modalità di vendita e di dismissione dei beni e dei crediti della proceduta nonché dei tempi di realizzazione dell'attivo
- * Il programma di liquidazione dovrà essere completo in ordine alle ragioni delle scelte liquidatorie prospettate dal curatore, recando, in particolare, l'illustrazione di ogni elemento utile a giustificare e corroborare le opzioni prescelte, a delineare i risultati prevedibili, a consentire la valutazione, da parte degli altri organi concorsuali per quanto di competenza, dell'opportunità e della convenienza di ogni singola attività prevista
- Nel programma di liquidazione il curatore deve esporre in primo luogo chiaramente se valuti maggiormente conveniente la cessione unitaria dell'azienda, dei singoli rami, ovvero la vendita in blocco o singolarmente dei cespiti, esplicitandone le ragioni.
- ❖ Il curatore deve precisare nel programma se sussistano le condizioni per l'esercizio provvisorio e/o l' affitto di azienda (o per mantenere l'affitto d'azienda in corso o le ragioni per le quali dette opzioni non sono percorribili (inesistenza commesse, mancanza di interessati all'affitto, non convenienza dei possibili rapporti, rischi a carico della procedura)Nel programma deve essere puntualizzata in dettaglio la tipologia delle procedure competitive prescelte per i differenti beni, le regole e i tempi delle competizioni, i criteri di valutazione delle offerte e le modalità di selezione dell'aggiudicatario, le forme di pubblicità che si intendono adottare, l'eventuale scelta di avvalersi di soggetti specializzati ex art.107 I co l.fall. (non è mai adeguata l'indicazione del commissionario senza chiarire quale procedura competitiva questi adotterà- pure la pubblicità non può essere rimessa al commissionario).
- ❖ Il programma dovrà soffermarsi sulle seguenti possibili azioni:
 - o di responsabilità verso organi sociali

- o di responsabilità verso soci (art. 2476 c.c.)
- o altre azioni risarcitorie
- o possibili estensioni del fallimento (art. 147 L. fall.)
- o di recupero crediti
- o possibili decreti ingiuntivi del G.D. per recupero crediti verso soci associati, per versamenti di capitale ineseguiti.
- revocatorie
- o subentro in azioni già promosse dai creditori o dal fallito
- Nel programma le azioni devono essere enunciate elencando le varie posizioni, indicando per ciascuna la natura dell'azione, i riscontri probatori a disposizione, il valore della richiesta e criteri di quantificazione della medesima, l'eventuale parere del legale incaricato (se acquisito), l'illustrazione delle concrete prospettive di recupero, la stima delle spese legali, le condizioni patrimoniali della controparte.
- ❖ È necessario che nel programma siano pure delineate le modalità di realizzo dell'azione, se si intende portare a termine il possibile contenzioso, ovvero di cedere le azioni ex art. 106 l. fall.. E' possibile, non obbligatorio, che il programma di liquidazione specifichi per le azioni prospettate − così come per altri atti liquidatori in cui si rappresenta una potenziale conflittualità − anche la possibilità di addivenire ad una transazione e la soglia entro la quale questa è da ritenersi accettabile, vuoi perché il curatore ha vagliato minuziosamente i punti forti e deboli delle singole posizioni, vuoi perché sono già in corso trattative con la controparte.
- ❖ Il curatore potrà arricchire le informazioni a propria disposizione circa la patrimonialità del fallito e l'esperibilità delle azioni che intende porre in essere utilizzando le informative acquisite ai sensi degli art.492 bis c.p.c. e art.155 sexies disp. att. c.p.c. In base alle norme indicate il curatore, auspicabilmente subito dopo la propria nomina, può rivolgere istanza al giudice delegato (quindi senza ricorso di volontaria giurisdizione e senza assistenza di legale) per accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, all'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, a quelle degli enti previdenziali: 1) per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del fallito 2) per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. E' solo richiesto, affinché il giudice possa provvedere, che nel formulare l'istanza siano fornite le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto nei cui confronti si chiede di essere autorizzati ad accedere alle banche dati.
- * E' opportuno che il programma di liquidazione affronti il tema dei rapporti pendenti potendo le scelte del curatore in ordine ai medesimi incidere sull'attività liquidatoria.
- ❖ Vanno altresì specificati i collaboratori di cui il curatore sa già, al momento della stesura del programma di liquidazione, che intende avvalersi, distinguendo i delegati

ex art.32 I co.l.fall. dai coadiutori ex art.32 II co.l.fall., con indicazione del compenso eventualmente preventivato per le attività richieste

DEPOSITO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE E AUTORIZZAZIONE DELL'ESECUZIONE DEGLI ATTI CONFORMI

- ❖ I curatori, in linea con la prassi già in uso nell'ufficio, provvederanno a depositare nel fascicolo telematico il programma di liquidazione prima di sottoporlo al vaglio del comitato dei creditori affinché il giudice possa tempestivamente effettuare il controllo di legalità previsto.
- ❖ Dopo l'approvazione da parte del comitato dei creditori il programma di liquidazione dovrà essere nuovamente depositato con allegata l'approvazione del comitato dei creditori.
- Successivamente all'approvazione, il curatore procederà per le singole attività a richiedere al giudice l'autorizzazione ai sensi dell'art.104 ter IX comma l.fall. specificando nel dettaglio le modalità con cui intende portarle ad esecuzione.
- ❖ Una volta che la singola attività è stata autorizzata (es. vendita di bene immobile secondo determinata procedura competitiva con forme di pubblicità previste) non è più necessario richiedere per il medesimo bene ulteriori autorizzazioni, potendo procedersi in autonomia a tutte le seguenti attività esecutive (pubblicazione di avvisi di vendita, effettuazione di esperimenti vendita, partecipazione ai rogiti notarili, ripetizione degli esperimenti di vendita andati deserti) sino all'avvenuta liquidazione. Resta fermo unicamente l'obbligo di informazione del giudice delegato dell'esito delle procedure di cui all'art.107 V. co. l.fall.
- ❖ I curatori sono invitati a procedere alle attività liquidatorie appena possibile, subito dopo aver ricevuto l'autorizzazione ex art.104 ter IX comma l.fall. senza attendere di ricevere offerte da potenziali acquirenti.
- ❖ Appare opportuno per l'efficienza delle procedure, che siano esperiti per tutte le tipologie di beni non meno di tre esperimenti di vendita all'anno.

PROCEDURE COMPETITIVE PER LA VENDITA DELLE AZIENDE, DEI BENI MOBILI E IMMOBILI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Al fine di ridurre al massimo nei prossimi mesi i contatti interpersonali, contrastare l'emergenza epidemiologica e nel contempo migliorare la competitività dei compendi posti in vendita, si valuta opportuno suggerire l'adozione di modelli di alienazione coattiva

telematici e tendenzialmente omogenei. Il curatore, ai sensi del primo comma dell'art.107 l.fall., deve mantenere piena autonomia e centralità nella gestione dell'attività liquidatoria. Nondimeno, qualora il caso di specie lo consenta, l'adozione di uno schema procedimentale tendenzialmente omologo e affine consentirà alla platea dei potenziali acquirenti di confrontarsi con un'unica modalità di acquisto per tutte le vendite forzate disposte dal Tribunale di Bergamo e di avvicinarsi maggiormente ad un mercato delle vendite coattive reso più intellegibile ed uniforme. In quest'ottica si ritiene plausibile suggerire quanto segue.

- ❖ I curatori e i liquidatori adotteranno salvo che sia ritenuto pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura modalità di vendita telematica pura per complessi aziendali, rami d'aziende, beni mobili o immobili, singoli o in blocco, anche eventualmente avvalendosi di soggetti specializzati ex art.107 I co.l.fall.. In tal modo si eviterà qualsiasi forma di assembramento in occasione degli esperimenti di vendita.
- Le stesse modalità di vendita telematica pura, che nel momento dell'emergenza sanitaria, potranno consentire una rapida ripresa delle attività liquidatorie, saranno da valutarsi virtuose anche successivamente al ritorno alla normalità, in quanto idonee ad estendere la platea dei possibili interessati agli acquisti e di ridurre oltremodo i rischi di turbativa di asta. Operativamente i curatori adotteranno nella elaborazione del programma di liquidazione, ovvero concependone una modifica da sottoporre secondo le prescrizioni ordinarie agli altri organi concorsuali, procedure competitive ex art.107 I co.l.fall. improntate sul modello delle vendite telematiche asincrone secondo il paradigma previsto dalla Seconda Sezione Civile per le procedure esecutive immobiliari.
- Si ravvisa l'utilità per l'utenza che anche la scelta gestori e delle forme pubblicitarie delle vendite sia conformata alle scelte operate dalla Seconda Sezione in tema di vendite immobiliari, così che siano facilmente predeterminati per gli interessati agli acquisiti i siti in cui reperire informazioni utili e le modalità di partecipazione. A tal fine si rimanda al sito del Tribunale, area procedure esecutive e concorsuali ove è pubblicato il modello di bando di vendita e l'offerta economica dei siti di pubblicità. Si segnala che appare del tutto virtuoso altresì l'utilizzo, soprattutto in questa fase in cui occorre ridurre per quanto possibile i rapporti interpersonali, quantomeno per gli immobili di maggior valore, di virtual tour (forniti dall'istituto vendite giudiziarie, dai vari siti di pubblicità e commissionari) che possono consentire all'utenza di selezionale in maniera più puntuale gli immobili a cui sono effettivamente interessati, così da ridurre al minimo le visite ai medesimi.
- Sempre per uniformare quanto più possibile le vendite coattive disposte dal Tribunale di Bergamo, siano esse procedure concorsuali od esecutive, si invitano i curatori e i liquidatori nel momento della pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche, ad allegare oltre all'avviso di vendita e copia della perizia, anche le planimetrie e congrua

- documentazione fotografica che idoneamente raffiguri i beni, inserendo singoli file per ogni planimetria e fotografia in formato .jpg, .tiff o .png. Le immagini dovranno essere selezionate tra quelle che non presentino dati sensibili o che in qualche modo riconducano i luoghi a specifici soggetti.
- ❖ Con riguardo alla pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche si raccomanda di non procedere alla rinumerazione dei lotti dei beni posti in vendita − magari dopo la prima aggiudicazione di alcuni beni- potendo questo rendere difficoltoso ricostruire nel PVP lo storico dei cespiti in vendita.

E' evidente che la casistica delle procedure concorsuali è così varia che non per tutte sarà possibile un adattamento ad un rigido schema predeterminato, per cui si rimette ai curatori la scelta di non aderire al modello uniforme proposto ogni qualvolta le particolarità del caso inducano a ritenere che la sua adozione sia contraria alla speditezza del procedimento e alla migliore *recovery* per i creditori.

COMMISSIONARI ALLE VENDITE

Nell'ambito della discrezionalità rimessa al curatore e ai liquidatori nell'individuare le modalità di vendita più idonee in relazione alla tipologia dei beni da vendere vi è la scelta di avvalersi di commissionari per la vendita dei beni mobili ed immobili.

- ❖ Per la maggior trasparenza possibile del sistema, i curatori e i liquidatori scongiureranno ogni forma di coincidenza soggettiva, contiguità professionale o familiare, cointeressenza operativa (anche per mezzo di società che appartengono al medesimo gruppo societario), fra il professionista che stima i beni e il soggetto deputato a venderli.
- ❖ I curatori sono invitati a selezionare scrupolosamente i commissionari in ragione delle peculiarità dei beni da vendere, del mercato a cui ci si rivolge, <u>adoperandosi</u> affinché l'entità delle provvigioni richieste non sia tanto esorbitante da incidere in maniera significativa sul prezzo di acquisto, condizionando l'appetibilità e la contendibilità dei beni.

PROCEDURE COMPETITIVE PER LA CESSIONE DEI CREDITI

L'art. 106 l. fall., rubricato "Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere", prevede che il curatore possa cedere i crediti di qualsiasi natura, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione, oppure stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

❖ I curatori e i liquidatori che optino per la cessione dei crediti, di regola *pro soluto*, si assicureranno che essa sia fatta ineludibilmente oggetto di procedura competitiva, alla medesima stregua di tutti gli atti di liquidazione e secondo il paradigma dell'art.107 l.fall..

RAPPORTI RIEPILOGATIVI

Al fine di assicurare un monitoraggio efficiente e tempestivo da parte dei Giudici delegati alle procedure concorsuali e in una prospettiva di piena sinergia fra gli organi concorsuali si ricorda:

- Curatori, commissari giudiziali e liquidatori provvederanno al deposito delle relazioni periodiche unicamente attraverso il format ministeriale quanto meno con riferimento alle procedure introdotte a far tempo dall'1.1.2016;
- ❖ I predetti ausiliari allegheranno costantemente ai rapporti riepilogativi gli estratti conto dei rapporti attivi della proceduta relativi al periodo di riferimento. I professionisti sono invitati al deposito dei rapporti riepilogativi delle singole procedure in carico alla naturale scadenza scandita dall'art.33 V co.l.fall.("ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma"), non già cumulativamente al 30 giugno e al 31 dicembre;
- ❖ I rapporti riepilogativi andranno depositati tempestivamente e regolarmente anche per le procedure in chiusura.

MANDATI DI PAGAMENTO

Per evitare ai curatori di accedere alla Cancelleria per richiedere copia conforme del mandati di pagamento negli scorsi mesi si era stabilito che fosse presentata istanza da parte del Curatore, all'indirizzo di posta <u>procedureconcorsuali.tribunale.bergamo@giustizia.it</u>, affinchè la Cancelleria provvedesse alla trasmissione via pec alla banca di copia conforme dei mandati ai sensi dell'art.34 l.fall., comunicando nell'istanza l'indirizzo pec della filiale della Banca a cui i mandati dovevano essere trasmessi.

Questa modalità nei prossimi giorni sarà sostituita da altra più semplice ed efficace individuata dalle società di software gestionali usualmente utilizzate dai professionisti di Bergamo, che consentirà di evitare la trasmissione da parte del Curatore della pec alla cancelleria. Il Curatore potrà porre all'attenzione della cancelleria i mandati da trasmettere alla banca direttamente dalla piattaforma telematica in uso, con le modalità che saranno specificate dai gestori e la Cancelleria, in autonomia, trasmetterà alla banca il duplicato dei mandati di pagamento emessi.

Anche al fine di rendere più agevole ed immediata l'individuazione delle disposizioni utili alla gestione delle incombenze e allo svolgimento dei compiti nelle specifiche tematiche oggetto

del presente ordine di servizio, va disposta unitamente ad esso l'abrogazione delle indicazioni e prescrizioni impartite, nel corso degli anni, con precedenti circolari.

Si comunichi con urgenza il presente ordine di servizio al Presidente del Tribunale, alla Cancelleria fallimentare, ai magistrati anche onorari della Seconda Sezione, agli Ordini professionali degli avvocati e dottori commercialisti.

Si dispone altresì pubblicazione sul sito internet del Tribunale.

Bergamo, 11 maggio 2020

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

dott.Laura De Simone